

## Scuola Primaria "Pier delle Vigne" Città di Caiazzo (CE)



### Riqualificazione energetica (NZEB) dell'edificio con Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Proponente	 <b>RIESCO SPA</b> Grosseto	
Oggetto	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA	Anno 2024
Documento	<b>14_RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA</b>	

Data	Revisione N°	Descrizione	Approvato	Firma
	03			
	02			
31/10/24	01			

## 1 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di riportare l'analisi Do Not Significant Harm (DNSH) derivanti dalla Tassonomia Europea e aventi come obiettivo la valutazione della sostenibilità ambientale ed in particolare il rispetto del Regolamento (UE) 2021/241 - che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, e le regole di erogazione di tale finanziamento - nel rispetto di quanto previsto Articolo 5 "Principi orizzontali", co.2 che riporta "Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»".

Il documento include un'analisi di vulnerabilità climatica – che segue le indicazioni dettate dai Criteri di Vaglio Tecnico e contenute all'interno del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 – e le strategie di adattamento al cambiamento climatico.

La strategia di sostenibilità riguarda l'intervento di riqualificazione della scuola "Pier delle Vigne" del comune di Caiazzo (CE).



Figura 1: Inquadramento

## 2 INTERVENTI PREVISTI

Questo progetto di fattibilità tecnico-economica mira a riqualificare energeticamente la Scuola Primaria "Pier delle Vigne", con l'obiettivo di convertirla in NZEB (*Nearly Zero Energy Building*), ossia un edificio ad energia quasi zero.

I lavori necessari per poter raggiungere tale obiettivo sono i seguenti:

1. Coibentazione esterna delle superfici opache verticali (trasmittanza limite:

$$U < U_{lim} = 0,26 \text{ W/m}^2\text{K};$$

2. Coibentazione esterna della copertura (trasmissione limite:  $U < U_{lim} = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ );

3. Coibentazione del pavimento (trasmissione limite:  $U < U_{lim} = 0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ );

4. Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi con serramenti a doppio/triplo vetro con intercapedine aria/gas e con telaio in PVC (trasmissione limite:

$$U < U_{lim} = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K};$$

5. Installazione di sistemi di schermatura mobile esterna sugli infissi;

6. Sostituzione della caldaia con un pompa di calore di potenza equivalente;

7. Relamping con LED (Light Emitting Diode) ad alta efficienza, per i sistemi di illuminazione interni e delle pertinenze esterne;

8. Installazione di impianto fotovoltaico da 44+27 kW per autoconsumo di energia elettrica.

### 3 RISULTATI ATTESI

#### 3.1 Valutazione di sostenibilità

Il presente documento è stato strutturato prevedendo la valutazione DNSH in conformità a quanto indicato nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)". Il 12 febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato le linee guida tecniche inerenti all'applicazione del principio di "non arrecare danno significativo". Le linee guida confermano da una parte che tutte le misure richiedono una valutazione DNSH e dall'altra permettono un approccio semplificato per quelle misure che non hanno impatti o che hanno impatti trascurabili sugli obiettivi ambientali. Per facilitare la redazione della relazione DNSH, la Commissione ha preparato una checklist che può essere usata per supportare l'analisi DNSH. La checklist sopra citata si basa sul seguente albero delle decisioni.




Figura 2: Albero delle decisioni. Fonte <https://ec.europa.eu/>

Come primo step è necessario compilare la prima parte della checklist in modo da identificare quale dei sei target ambientali richiede un'analisi di fondo delle misure applicabili.

A seguito di questa premessa sono possibili le seguenti risposte:

- la misura non ha impatti sui target ambientali e quindi è conforme rispetto al principio DNSH;
- la misura supporta al 100% il target ambientale ed è quindi conforme rispetto al principio DNSH;
- la misura contribuisce al raggiungimento del target ambientale ed è quindi conforme rispetto al principio DNSH.

Nel caso in cui la misura non abbia impatti sul target ambientale (opzione A), o sia considerata conforme al principio DNSH per l'obiettivo considerato (opzione B e C), la valutazione DNSH può essere condotta in forma semplificata. È comunque necessario fornire una breve spiegazione per ogni obiettivo ambientale mettendo in evidenza quanto sopra descritto. Nel caso in cui la misura non risponda a nessuna delle casistiche di cui sopra, sarà necessario svolgere un'analisi di fondo per la misura in corrispondenza al target ambientale considerato.

### 3.2 Conformità al principio DNSH

La Valutazione DNSH presente all'interno di questo capitolo è redatta ai sensi dal REGOLAMENTO (UE) 2021/241 - che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, e le regole di erogazione di tale finanziamento - nel rispetto di quanto previsto Articolo 5 "Principi orizzontali", co.2 che riporta "2. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno

significativo».

Obiettivo del presente documento è declinare tale principio allo specifico progetto di riqualificazione fornendo gli elementi atti a dimostrare che il progetto contribuisce ad almeno uno degli obiettivi definiti nel Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia" e "non arreca un danno significativo" a nessuno degli altri obiettivi ambientali riportati all'art.9 (Obiettivi ambientali):

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- g) che detto progetto è da ritenersi una attività economica ecosostenibile in quanto conforme ai Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche previsti nell'Articolo 3 del citato Regolamento UE 2020/852;
- h) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- i) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;
- j) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18;
- k) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

Tra le Schede collegate all'investimento in questione, quelle utilizzate ai fini del progetto qui presentato sono riportate di seguito e in Tabella 2.

- Scheda n. 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali.

Di seguito, per ciascuno degli obiettivi ambientali, sono forniti esempi dei contenuti minimi delle Schede allegate alla Circolare MEF 32/2021 come indicate in Tabella 2.

### 3.2.1 Mitigazione dei cambiamenti climatici

Gli interventi di riqualificazione impiantistica di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 possono essere riferiti

alle misure individuali di ristrutturazione sopra citate e in particolare agli interventi ai seguenti punti:

- Utilizzo di sistemi di climatizzazione con pompe di calore di ultima generazione con ottimizzazione del consumo di energia elettrica;
- Coibentazione delle strutture disperdenti dell'edificio
- Relamping con LED
- Impianto FV

Tutti questi interventi hanno l'obiettivo di rendere l'edificio NZEB

#### Elementi di verifica ex ante (Scheda 2)

- Documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015
- Nel caso di misure individuali, documentazione a supporto della realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti
- Nel caso di misure individuali e solo se applicabile alla misura individuale in questione, le componenti sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento.

#### Risultati attesi

Attraverso l'installazione dell'impianto fotovoltaico e dei gruppi frigoriferi ad alta efficienza si ottengono i seguenti risparmi:

- Risparmio di ca. 8 TEP (1 TEP= 5.347 KWh) di energia grazie ad autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonte rinnovabile e miglioramento dell'efficienza
- Risparmio di CO2 emessa in atmosfera pari a 20 t/anno

#### **3.2.2 Adattamento ai cambiamenti climatici**

In caso di ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici e di nuova costruzione il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che, all'occorrenza, sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.

#### Elementi di verifica ex ante (Scheda 2 e Scheda 1)

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso

#### Risultati attesi

Risultati:

- Implementazione della catena del freddo permette un risparmio energetico di ca. 8 TEP (1 TEP= 5.347 KWh), pari a 20 t/anno CO2

Dalla valutazione incrociata della sensibilità dei macro-componenti e della esposizione del sito ai rischi climatici e fisici sintetizzata nel paragrafo precedente deriva la classificazione del rischio specifico, proporzionata, come previsto dalle regole di vaglio tecnico, alla portata dell'attività e alla sua durata prevista.

Classificazione dei pericoli legati al clima			Sensibilità per macro-componente	
			Edifici	Aree esterne
Temperatura	Cronici	Cambiamento della temperatura	Medio	Medio
		Stress termico	Medio	Medio
		Variabilità della temperatura	Medio	Medio
		Scongelo permafrost	Basso	Basso
	Acuti	Ondata di calore	Medio	Medio
Venti	Cronici	Cambiamento regime venti	Basso	Basso
	Acuti	Ciclone, uragano, tifone	Medio	Medio
Acque	Cronici	Cambiamento del regime di precipitazioni	Medio	Medio
		Acidificazione oceani	Medio	Medio
		Intrusione salina	Basso	Basso
		Innalzamento livello del mare	Basso	Medio
		Stress idrico	Basso	Basso
		Variabilità idrologica delle precipitazioni	Basso	Basso
	Acuti	Siccità	Basso	Basso
Massa solida	Cronici	Erosione costiera	Basso	Basso
		Degradazione del suolo	Basso	Basso
		Erosione del suolo	Basso	Basso
		Soliflusso	Basso	Basso
	Acuti	Valanga	Basso	Basso

Figura 3: Tabella riassuntiva analisi vulnerabilità climatica

### 3.2.3 Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

In caso di ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici e di nuova costruzione gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze. Pertanto, solo nel caso in cui fosse prevista l'installazione di apparecchi idraulici nell'ambito dei lavori, dovranno essere adottate le

indicazioni dei “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico). Nel caso in cui non fosse previsto il rispetto dei Criteri ambientali minimi, fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell'ambito dei lavori, deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche, secondo le indicazioni seguenti:

- i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

#### Elementi di verifica ex ante (Scheda 2 e Scheda 1)

In fase di progettazione: Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto.

Risultati: Nessun incremento utilizzo/rilascio risorse idriche: L'intervento è caratterizzato da scelte progettuali e tecnologiche a 0 impatto sulle acque, il suolo e le risorse marine

#### **3.2.4 Economia circolare**

In caso di ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici e di nuova costruzione le scelte progettuali dovranno massimizzare le possibilità di recupero e riciclo dei materiali e dei dispositivi esistenti e, laddove sia necessaria la fornitura di nuovi prodotti, orientare la scelta su quelli più adatti al recupero/riciclo, o contenenti materiale recuperato/riciclato. Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo previsto dai “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di



interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).

#### Elementi di verifica ex ante (Scheda 1 e Scheda 2)

In fase di progettazione

- Redazione del Piano di gestione rifiuti
- Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.

#### **3.2.5 Prevenzione e riduzione dell’inquinamento**

In caso di ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici e di nuova costruzione tale aspetto coinvolge:

- a) i materiali in ingresso;
- b) la gestione ambientale del cantiere;
- c) censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali. Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri prestazioni ambientali del cantiere e specifiche tecniche per i prodotti da costruzione descritte all’interno dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. Pertanto, in fase

esecutiva verrà effettuato un controllo dei materiali in ingresso, in modo da selezionare esclusivamente i meno impattanti dal punto di vista dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nel rispetto dei vincoli sopra citati.

Elementi di verifica ex ante (Scheda 2 e Scheda 1)

- Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)
- Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose.

Ulteriori elementi di verifica generali (Scheda 1)

- Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate
- Piano ambientale di cantierizzazione

Risultati:

- Per la riduzione delle emissioni si faccia riferimento ai punti 3.2.1 e 3.2.2 per quanto riguarda risparmio di CO2 e TEP.
- Utilizzo di materiali conformi ai CAM per nuove costruzioni/riqualificazione celle frigo

Maggiori dettagli saranno forniti in fase di progetto esecutivo.

### **3.2.6 Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, in caso di interventi di ristrutturazione e riqualificazione di edifici e di nuova costruzione che interessino almeno 1000 m2 di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale. Questo vincolo può ritenersi verificato rispettando il criterio dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativo ai prodotti legnosi (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante (Scheda 2 e Scheda 1)

- Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo).

Risultati:

Nessun impatto stimato

**4 ULTERIORI SPECIFICAZIONI**

Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli elementi di verifica per obiettivo ambientale.

**Tabella 1 - Elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale**

Obiettivo ambientale	Elementi oggetto di verifica	Note
Mitigazione	Gas serra	Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO2, o se concorre a una loro riduzione.
Adattamento	Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi	Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che, all'occorrenza, sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
Sostenibilità	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
Economia circolare	Efficientamento processi e utilizzo prodotti	Il progetto è conforme al principio DNSH se: <ul style="list-style-type: none"><li>- è efficiente in relazione alle risorse principali usate;</li><li>- non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;</li><li>- conduce a un efficientamento dei processi produttivi</li></ul>

		in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.
<b>Prevenzione e riduzione</b>	Inquinamento	Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).
<b>Protezione e ripristino</b>	Biodiversità ed ecosistemi	Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.

Si specifica inoltre che, come precisato nella tabella 2, gli elementi di verifica per assicurare il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo”, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, sono riportati alle schede intervento 2 e 9 della Circolare n. 32/2021, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH, do not significant harm)”.

**Tabella 2 - Schede di riferimento circolare MEF 32/2021.**

<b>Schede applicabili circolare MEF/32/2021</b>	<b>Applicabilità</b>
<i>Scheda 2</i>	Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non

## 5 ALLEGATO – SCHEDA 2

Tempo di svolgimento delle verifiche	n	Elemento di controllo	Esito (sì/no/no n applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: - estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle <sup>1</sup> - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico	Sì	
	2	L'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici?	Sì	
	3	È stato redatto un report di analisi dell'adattabilità?	No	
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>			
	3.1	È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	No	Intervento sotto i 10 milioni
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</i>			
	4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	Sì	
	5	È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	In elaborazione	<i>Il Piano di gestione dei rifiuti è stato previsto e verrà redatto in una fase successiva</i>
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	Sì	
	7	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	Sì	
	8	È stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?	N/A	Non Necessario

	9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	In elaborazione	Le indicazioni sulle limitazioni sono state previste e verranno redatte in una fase successiva
	10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	Sì	
Ex-post	11	Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?	Ex-post	
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post			
	12	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?	Ex-post	
	13	È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?	Ex-post	
	14	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?	Ex-post	
	15	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?	Ex-post	
	16	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?	Ex-post	